

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

SUPPLEMENTO

al Numero 122.

Pubblichiamo il testo del progetto della Giunta parlamentare incaricata di esaminare la legge sulle garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede già pubblicata in supplemento al N. 82 della Gazzetta di Martedì 13 Dicembre 1871.

TITOLO I

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

Art 1 La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art 2 Le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili ed estese alle offese alla persona del Sommo Pontefice.

Art 3 Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preeminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di continuare a tenere il consueto numero di guardie addette sinora alla sua persona, ed alla custodia dei palazzi di cui all'articolo 5.

Art 4 È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di annue rendite di lire 3,225,000.

Con questi somme, pari a quella inserita nel bilancio romano sotto il titolo *Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero*, s'intende provveduto a' suoi bisogni ecclesiastici del Sommo Pontefice, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze, gli assegnamenti, giubilazioni o pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali, non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei o biblioteche e gli assegnamenti, stipendi o pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inserita nel Gran Libro del debito pubblico in forma di rendite perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede, e durante la vacanza della Sede si continuerà a pigliar per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale o provinciale, e non potrà essere diminuita ne anche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico le spese concernenti i musei o biblioteche.

Nel definitivo ordinamento della proprietà ecclesiastica la dotazione in rendita potrà essere convertita per legge o di accordo colla Santa Sede, in corrispondente capitale fruttifero ed inalienabile indipendente dal debito pubblico dello Stato.

Art 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi Vaticano e Lateranensi, con tutti gli edifici, giardini e terreni annessi o dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue istituzioni o dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi sono esenti da ogni tassa o peso, e di espropriazione per causa di utilità pubblica.

I musei e biblioteche continueranno a essere aperti al pubblico secondo l'attuale consuetudine.

Art 6. I cardinali durante il Conclave partecipano della inviolabilità del Sommo Pontefice, e colla medesima garanzia.

Art 7. Nessun ufficiale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può, per esecuzione di un proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per

dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Conclave ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Conclave, ovvero munito d'un decreto della suprema magistratura giudiziaria sedente in Roma.

Art 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche.

L'Autorità giudiziaria decide sulle domande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti esistenti presso codesti uffici, quando non siano accolte.

Art 9. La pubblicazione degli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, sia per affissione alle porte delle chiese, sia in qualunque altro modo venga determinato da essa stessa, non è soggetta ad alcuna opposizione o vincolo per parte del Governo, ed è difesa da qualunque impedimento od ostacolo per parte dei privati.

Art 10. Gli ecclesiastici che partecipano in Roma agli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per causa di essi a nessuna molestia, investizione o sindacato della Autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garantizie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.

Art 11. I legati e nunzi del Sommo Pontefice presso i Governi esteri ed i ministri di questi presso Sua Santità, godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano sono estese ai suddetti legati, nunzi e ministri.

Art 12. Per assicurare al Pontefice la libera comunicazione col mondo cattolico gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano uffici di posta o di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pieno diritto cogli uffici postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffici italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze muniti del bollo del Puffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pueggiati nel regno ai corrieri di gabinetto dei Governi esteri.

L'ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto ufficio con qualunque autentica di *post prius* saranno ricevuti e spediti con la prerogativa stabilita per i telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o finiti di ordine suo, che muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi ufficio telegrafico del regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse mosse a carico dei destinatari.

Art 13. I seminarj, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati in Roma per l'educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del regno.

Art 14. Ogni caso di controversia per controversia o addebiamento delle prerogative sancite dai precedenti articoli è deferito alla competenza della suprema Autorità giudiziaria del Regno.

TITOLO II

Relazione della Chiesa colla Stato in Italia

Art 15. È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato ovvero introdotta per legge o per antica con-

suetudine all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti e cittadini del regno dal § 1 dell'articolo 28 e dell'articolo 32 dello Statuto.

I vescovi non saranno più richiesti di prestare giuramento al Re, ed ogni ingerenza del Governo del Re nell'elezione di essi è abolita, eccetto che per le mense di Regio patronato.

Art 16. Sono abrogati il regio *coquaturn* e il regio *placet* ed ogni altra forma d'assenso governativo adoperata a rendere esecutori gli atti dell'Autorità ecclesiastica, salvo quelli che riguardano le provviste beneficarie e l'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Sul valore legale ed effetto giuridico degli atti della Autorità ecclesiastica e sugli eccessi di questa decide l'Autorità giudiziaria.

Art 17. Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscersi il diritto di rappresentanza, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico e per l'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo del culto e delle spese di culto inserite in bilancio.

Art 18. È pure abolita la legazione apostolica in Sicilia.

Art 19. Ogni disposizione di legge od altra qualunque, che sia contraria alla presente legge, è abrogata.

Relazione sul progetto di legge

Signori!

La Giunta scelta dal Comitato della Camera intorno al progetto di legge — « Garanzie della indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede » — ha sentito tutti le gravità e le complicazioni, l'impicciata del soggetto che era proposto ai suoi studi, ma ha sentito altresì, e in primo luogo, i limiti che natura impone lo stesso posto, non solo dalle deliberazioni già prese dall'Assamblea, ma dall'ordine dei negoziati e dei fatti che hanno preceduto l'attuale stato della questione pontificia.

Prima di dalle sue considerazioni all'atto escluso, se non come materia di discorso, almeno come oggetto di deliberazione, un qualunque sistema di fatto diverso di porre mano a risolverla il sistema per esempio e colla garanzia dei suoi membri sarebbe parso il caso il più preferibile di cercare tutte le garanzie dell'indipendenza della Santa Sede in un inton più perfetta accordata alla Chiesa cattolica non per via di privilegi riconosciuti nel suo caso — ma per via di principi o di fondamenti nel diritto pubblico interno dello Stato — che avessero lasciato più largo e fertile campo di libertà di azione, maggior sicurezza e facilità di consiglio o di organizzazione stabile ad ogni qualsiasi principio di azione morale e religiosa. Le circostanze del caso non presentando l'opportunità di salvare i costi *spesabile* e *costi* alti causa di pensiero legislativo, la Commissione trovò contentarsi di ricreare se le disposizioni che il Governo annunciava, — e non al Parlamento per la prima volta, — fossero tali da potersi accogliere senza danno di nessuno di quei criteri civili che informano le legislazioni di tutti gli Stati, e il mezzo intimamente e necessariamente sarebbe bastato a rendere libere e sicure l'uso dei diritti che ora si riconoscono al Pontefice e nella Santa Sede. Perché in ciò la Commissione conveniva affatto colla Camera e col Ministero che questi diritti si dovessero riconoscere ora colla perfetta intenzione o fiducia di poterli e volentieri osservare. Ora tutti sanno che, se le alterazioni procedono fuori della volontà, molte altre volte, e forse più volte che non si crede, sono prodotte da cause intrinseche alle provvisori stesle relative poichè, quanto

in queste è sancito un contratto intimo e necessario, non è meraviglia che prima o poi scoppi, e la guerra nasca dalle condizioni stesse poste alla pace.

Dicevamo che l'intendimento e il concetto delle *guarantigie proposte nella presente legge non siano stati comunicati al Parlamento per la prima volta*. Nessuna censura è intesa in questa osservazione. Era naturale e indispensabile che il Governo italiano, dopo essere stato spinto e quasi sforzato dai casi generali di Europa a dare il tratto ad una questione sospesa da tanto tempo, e nella quale ogni piccola inclinazione, non che un così definitivo tracollo, era atta a suscitare le menti non tanto dei Governi quanto delle cittadinanze in molte parti di Europa, era naturale, diciamo, che esso cercasse di calmaro quelle apprensioni severchie col dichiarare in qualche modo come intendesse rassicurare infine interessi così legittimi in quello che hanno di sincero e di ragionevole. Perciò dai documenti comunicati alla Camera, e dei quali alla Commissione è parso di potersi contentare, essendo essi sufficienti a chiarire la condizione diplomatica, risulta che il Ministro degli esteri, dopo dichiarato (*Circolare del 7 settembre 1870*) che « l'Italia fosse pronta ad entrare in intelligenze cogli altri Stati circa le condizioni da determinarsi di comune accordo per assicurare l'indipendenza spirituale del Pontefice », visto che queste potenze, pur non rigettando l'apertura, non mostravano però nessuna premura di entrare in negoziati, e davano chiaramente a vedere che preferivano lasciarsi tutto quanto l'onore e la responsabilità d'una soluzione, e starne poi a guardare e giudicare il successo o l'effetto, procedette ragionevolmente il 28 ottobre ad annunciare loro quali fossero gli intendimenti e le idee del Governo italiano.

È utile riferire le sue stesse parole:

« Il nostro primo dovere, facendo di Roma la capitale dell'Italia, è quello di dichiarare che il mondo cattolico non sarà minacciato nelle sue credenze dal compimento dell'unità nostra. V in primo luogo, la gran situazione che appartiene personalmente al Santo Padre, non sarà in nessun modo diminuita; il suo carattere sovrano, le sue prerogative sugli altri principi cattolici, le immunità e la libertà civile, che gli appartengono in quella qualità, gli saranno ampiamente garantiti; i suoi palazzi e le sue residenze avranno il privilegio dell'estraterritorialità.

« L'esercizio della sua alta missione spirituale gli sarà assicurato da un doppio ordine di garantigie: dalla libera ed incensurato comunicazione coi fedeli, dalle nuntature che continuerà a tenere presso le potenze; dai rappresentanti che queste continueranno ad accreditare presso di lui; infine, e soprattutto, dalla separazione della Chiesa e dello Stato che l'Italia ha già proclamato, e che il Governo del Re si propone di applicare sul suo territorio, quando il Parlamento avrà dato la sua sanzione ai progetti dei consiglieri della Corona. »

In queste parole, se le interpretiamo rettamente, il disegno della separazione della Chiesa dallo Stato, alla quale è dato un valore prevalente, rispetto alla questione pontificia, è tenuto distinto dalla comunicazione delle quali il Governo intende circa la persona del Pontefice e la libertà delle sue relazioni colle potenze cattoliche. È molto chiaramente espresso e rilevato, che il Governo del Re sarà esso quello che applicherà questa separazione dello Stato dalla Chiesa nel territorio suo; mentre delle garantigie speciali non è così esplicitamente detto, e non è tenuto discorso in modo impersonale. Ed è ragionevole che così fosse. Poiché la separazione dello Stato dalla Chiesa è tutta di diritto pubblico interno, e sta nelle mani esclusive di ciascuno Stato l'effettuarla o no nel seno del territorio suo, secondo ad esso pare. Sopra essi non ha davvero nessuna influenza il dominio temporale del Pontefice o il complesso di privilegi che si vogliono surrogare a quello. Mentre il Papa era Re, la separazione dello Stato dalla Chiesa è stata compiuta nel Belgio; e in molti regni si sono annullate e ristrette le cautele che l'autorità laicale aveva per molti secoli e assai variamente e a sbalzi mantenute di rispetto all'ecclesiastica anche nel giro della competenza spirituale di questa. Né in Inghilterra, né in America era stato mai sentito che il principato politico del Pontefice generasse un impedimento alla perfetta indipendenza nella quale vive in quei paesi la Chiesa cattolica. Ed oggi che questo è abbattuto ed è venuto levato di mezzo, non ne nasce issafatto la conseguenza che gli Stati devono riformare il loro diritto pubblico ecclesiastico interno; e riformarlo nel senso che ogni vincolo tra lo Stato e la Chiesa deva esser rotto. Il quale spezzamento, o si voglia, o no, è effetto di un ordine di idee o di fatti interamente diverso e distinto, e non che essere desiderato, è profondamente osteggiato dalla Curia romana, ai cui principi ripugna siffattamente, che nel Sillabo di Pio IX (8 dicembre 1864) è notato questo per uno dei principalissimi errori dell'età nostra: *Evolsio a Statu, Statusque ab Ecclesia sequegetur est*. Né questa è una singolare opinione sua. È una sentenza dodotta dai più intimi penetrali della dottrina che prevalse sempre nella Curia di Roma, e di tutta quanta la storia che vi si connette.

Invece le garantigie speciali della persona del Pontefice e dell'azione spirituale della Santa Sede, in quanto

servono ad assicurare che nessuna violenza sarà fatta a questa, ed essi non sarà impedita di procedere, rispetto a qualunque Stato, nel modo che si addice alle diverse ragioni e norme del diritto pubblico ecclesiastico interno di ciascheduno, hanno una diversa ragione. Poiché il Pontefice deve pure stare in un posto, è chiaro che la nazione che ha il privilegio di tenerlo nel seno suo, ed a ereditato dalla sua storia stessa e dal suo genio l'obbligo di non espellerlo, contrae con ciò stesso il dovere di condizionare siffattamente il suo diritto pubblico interno da non rendergli impossibile o meno degna ed onorevole la dimora.

Può parere, come s'è detto, un mezzo adatto a ciò o la stessa organizzazione giuridica e comune dello Stato per sé medesimo o un complesso di privilegi speciali. Il Parlamento e il Governo sono già entrati in questa seconda via ed hanno obbligo di sperimentarla oramai con fede e costanza. Nel sancire questi privilegi come diritti nuovi che s'incardinano nell'organismo costituzionale dello Stato, il fine che ci proponiamo di raggiungere è, che per parte nostra il Sommo Pontefice, quantunque abbia cessato d'essere sovrano temporale, e non estenda più quindi la sua autorità politica sopra nessuna parte di territorio italiano, pure continui a mantenere i caratteri che per ragione di principi di diritto internazionale gli dava la qualità di capo di uno Stato sovrano. Non cessano dunque nel Pontefice se non quei diritti che erano naturalmente annessi coll'esistenza attuale di questo Stato e che non possono immaginarsi senza dar loro il fondamento e la base d'un territorio qualunque. Questi diritti superstiti hanno sanzione, come i primi che egli aveva, nel diritto internazionale, ma non hanno bisogno, più che i primi, d'essere stipulati con un atto internazionale. Il Pontefice resta sovrano ora e con diversa misura e fattozza di quello che egli era prima; in questa sua qualità, come oggi è determinata, sarà lecito a ciascuno altro Stato sovrano di riconoscerlo o no, appunto quanto era lecito prima. L'Italia con questa presente legge precorre ogni altro Stato, ed è il dovere suo di farlo. Potranno, se vogliono, gli altri Stati d'Europa seguirne l'esempio o mostrarlo solo coi fatti che anche per essi il Sommo Pontefice mantiene il carattere di sovranità che ha avuto sinora.

Fissati questi criteri, le modificazioni che la Commissione ha introdotte nel progetto di legge sono facili a ragionare e, speriamo, ad ammettere.

Ma, per prima cosa, è bene osservare che nel progetto di legge sono unite in una serie continua di articoli le disposizioni concernenti tre materie, delle quali le due prime sono distinte l'una dall'altra, e la terza è diversa dalle due prime. Le due distinte sono i diritti speciali della persona del Pontefice e quelli della Santa Sede nell'esercizio della sua azione spirituale rispetto all'universo mondo cattolico; la terza diversa è quella delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia, nelle quali si propongono alcune modificazioni. Gli articoli concernenti ciascuna di queste tre materie sono in taluni casi intralciati gli uni negli altri: alla Commissione è parso bene di ordinarli più rigorosamente perché la legge acquistasse nella sua esterna apparenza una visibile prova dell'unità e coerenza di concetto dal quale muove.

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

Art. 1, 2, 3, 4, 5. — La istituzione del Pontefice, così come s'è andata sviluppando ed esiste attualmente, non rassomiglia davvero ne a sé stessa quale è stata nei primi secoli, e quale l'abbiamo vista durante il medio evo e attraverso molte secondarie trasformazioni quasi sino ai giorni nostri; né a nessun'altra istituzione che esista altrove. Come noi non troviamo prima d'ora se non in essa sola, l'esempio di un capo di religione, sovrano di un piccolo territorio, che estendeva infinitamente lontano e fuori dei suoi confini l'impero della sua fede e della sua disciplina, così ora non troveremo se non nella introduzione che la presente legge fissa, l'esempio di un capo di religione sovrano, privo d'ogni dominio temporale e d'ogni impero civile e politico. Però questa novità non è così originale come alle prime parrebbe; poiché essa non è l'effetto d'una combinazione ideale, bensì d'uno sviluppo storico che potrà *intuire* nell'avvenire quanto *intuire* nel passato; ma che noi siamo costretti a scegliere e fissare nel suo momento attuale. La quale osservazione è fatta qui per causare, se è possibile, tutte le obiezioni che facilmente nascono dal confronto di ciascuna delle determinazioni della legge presente con una od altra teoria giuridica d'un caso che lo si accosti. Queste obiezioni hanno tutte una risposta complessiva e preliminare nella singolarità necessaria del caso a cui si tratta di provvedere, o della via che s'è dovuta prescegliere a farlo. Bisogna dunque fare a principio un partito risoluto; o persuadersi di questa necessità morale e storica, e procedere oltre; o rinunciare del tutto a fare la legge.

Così può parere strano che il potere civile dichiararsi *sacra e inviolabile* la persona del Pontefice. Si può contendere che ciò non sia acconsentito dallo Statuto, il quale non ammette, non sia nello Stato altra persona sacra ed inviolabile che quella del Re. Si può dire che il Pontefice stesso non ha affermato questa qualità nella sua persona nello Statuto del 1848. Si può mostrare, infine, che cotesta consecrazione ed inviolabilità della persona del Pontefice non è temperata, come nel Re, dalla responsabilità di tutti quelli che egli crea soci ed istrumenti del voler suo.

Ma a queste obiezioni si deve rispondere — e la risposta serve per circoscrivere bene il concetto, — che il potere civile qui non crea né intende di creare nulla. Trova nel Pontefice, come capo d'uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato in ogni diritto pubblico: quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione ne' principi di ciò è chiara: quegli che è la fonte di ogni giurisdizione non può trovarsi soggetto ad un' autorità che emana tutta da lui. Quando anche non si voglia concepire il sovrano con questa altezza, e ritenuta la sovranità nella nazione, non riconoscere in lui che un primo magistrato, il turbamento e quindi il danno che può venire allo Stato dal tenerlo obbligato a pene per gli atti che commettesse in qualità di privato o di governante, è più grande che non quello dell'esempio dell'impunità di lui. La parola *sacra* non aggiunge nessuna speciale e nuova determinazione a quella d'*inviolabile*. Nata da un uso religioso e da una funzione ecclesiastica smessa oramai, è entrata nella formula della più parte delle Costituzioni, quantunque manchi in taluna, come nella prussiana, o se levata parrebbe variarla o attenuarla, lasciata non muta il significato e il valore giuridico. Perciò la maggioranza della Commissione non ha creduto accogliere il parere di alcuni suoi membri che proponevano di ometterla, osservando, come è vero, che l'attributo di *sacro* spetta al Pontefice per un motivo suo proprio e più alto, e bastasse alla legge l'aggettivo *inviolabile* per esprimere tutto il suo concetto.

Questa *inviolabilità* che apparteneva al Pontefice quando era capo politico d'uno Stato sovrano rispetto alla giurisdizione di questo, non gli apparterrà, quindi innanzi, se non per rispetto alla giurisdizione degli altri Stati come spetta ora per diritto internazionale a ciascun principe, non possedendo egli oramai nessun territorio.

Il principio dell'invulnerabilità sua, come farà quindi innanzi, con questa legge, parte del nostro diritto pubblica interno, così potrà farlo, o per legge espressa o per consuetudine, di quello d'ogni altro Stato d'Europa. Il che non altera in nessun modo la sicurezza di questa invulnerabilità. Prima, come ora, ciascuno Stato poteva ricusare di riconoscergliela, come poteva ricusare di riconoscere sovrano lui stesso. Oggi lo potranno del pari, ma l'Italia principia essa dal sancirla per legge, dal dargli, cioè dire, una garantigie del volerlo rispettare assai più solenne e ferma di quella che nasce dalla generale competenza del diritto internazionale.

Art. 2. — L'invulnerabilità costituisce il grado più pieno l'*immunità personale* che si possa pensare. Però essa nello stesso tempo che salva la persona che investe d'ogni sottoposizione a giudizio per parte delle autorità pubbliche dello Stato, la circonda d'una maggior garanzia contro la violenza di mano o di lingua o di penna dei privati, frenando quella con pene più gravi di quello che farebbe rispetto ad altri.

Questa diversa proporzione di pena è così conforme alla natura delle cose, che il concetto ha resistito alla più tremenda e deletoria delle prove. La bizzarra e crudele esagerazione che non è stata fatta. Il Min. stero aveva provvisto a questa necessità il patto al Pontefice con suoi speciali decreti del 19 e 21 ottobre dello scorso anno: ma ad esso, come a noi, è parso bene di levare ogni dubbio sulla legalità delle sanzioni pronunziate dal potere esecutivo e volevoli solo in Roma, deliberandole per legge. Se non che il Ministero ho creduto di farlo con leggi a parte presentando nella tornata del 13 dicembre due progetti intesi a modificare così i suoi decreti stessi, come gli articoli 14, 19, 26, 56 del regio edito sulla stampa del 25 marzo 1878 e gli articoli 268, 269, 270, e 471 del Codice penale del 20 novembre 1859. Ora, l'essere stato se possa esservi bisogno di disposizioni legislative più speciali e non basta la giuri prudenza di tribunali a dare al principio generale quel diverso atteggiamento che nasce dalla naturale diversità tra l'istituzione pontificia, e l'istituzione regna rispetto allo Stato, alla Commissione è parso utile e ragionevole l'introdurre almeno il concetto sommario di tali sanzioni penali nella presente legge. Poiché è bene che, come le rimanenti condizioni giuridiche fatte al Pontefice, così anche questa materia della stessa legge distinta o speciale, non vedendosi altrimenti come per alcuna convenisse questa e per altro s'addice meglio il frammentarla in leggi generali; tutto più che in simile sanzione consista pure tutta la difesa e la tutela dell'invulnerabilità riconosciuta nel l'articolo. Però, abbiamo concepito la disposizione in un

niera che, rimanendo ferma l'equiparazione tra la persona del Papa e quella del Re nei rostri dei quali l'uno o l'altro possono essere l'oggetto, resti libero nello Stato il diritto di modificare la propria legislazione e di temperare ed alterare le sanzioni delle pene così in questo come in ogni altro rispetto; nella stessa maniera che (per ora per la cosa diverso rispetto) al Pontefice, come sono diverse rispetto al Re nelle varie parti dello Stato secondo il Codice che vi impera, difformità che sarà bene tener via, ma in ciò non prima né più che nel rimanente.

Art. 3. — E' una natural conseguenza della sovranità ammessa nel Pontefice l'accordargli nel regno gli onori che a questa qualità sogliono essere attribuiti da per tutto, il mantenergli, per parte del Governo italiano, la *preminenza (préséance)* che i principi cattolici gli hanno riconosciuta, e il lasciargli facoltà, quando voglia usarla, di tenere a sue spese una guardia di onore per i suoi palazzi e la sua persona. Il desiderio, manifestato in Comitato, che si limitasse il numero di coteste guardie, non si è potuto soddisfare. Se si fosse limitato col fissarne i quadri, come s'era proposto, niente impediva che le compagnie si componessero d'un numero indeterminato di militi; e dall'altra parte il fissare il numero di questi avrebbe potuto esser causa piuttosto di accrescere che di evitare i contatti spiacevoli. Oggi il Pontefice ha tre sorte di guardie. Le nobili pontificie, secondo l'annuario pontificio del 1870, hanno un capitano comandante, un capitano, un vicecapitano creditario, e tutti tre col grado di tenenti generali; un tenente e sottotenente rivestiti del grado di brigadiere generali, ed otto esenti col grado di colonnello. La guardia svizzera pontificia ha un capitano comandante, un tenente, un sottotenente, e un cappellano. La guardia palatina di onore infine ha un colonnello comandante, un tenente-colonnello, due maggiori, un terzo maggiore aiutante al comandante e tre capitani. Si può sperare che il Sommo Pontefice voglia semplificare l'ordinamento delle sue guardie, e si perorando un giorno che né la sua sicurezza né la sua dignità somma, perché questo manchino, o che ad ogni modo, quando gliene bisognerà, troverà sempre il Governo italiano pronto a dargliene in non minor numero ed altrettanto fide. Senonché è necessario che questa persuasione arrivi da sé. A noi quindi è bastato di definire con precisione lo scopo a cui intanto coteste guardie, insieme a che al Pontefice piacerà mantenerle, devono unicamente servire, ed esprimere chiaramente che il lor numero resterà sempre quello che secondo la consuetudine è stato finora.

Art. 4. — Merita più attenta considerazione l'articolo 3 del progetto del Ministero, diventato 4 in quello della Commissione.

Nello Statuto del 14 marzo 1848, Pio IX aveva inserito tre articoli, il 49, il 50 e il 41, corrispondenti si può dire, al 19, 20 e 21 dello Statuto di Carlo Alberto. Ma in questa corrispondenza stessa le diversità appaiono grandi. Il Re di Piemonte non fissava se non le norme dell'assegno che la Camera devono dare al principe per il sostentamento della Casa reale ed il lustro del trono, e quelle che dovevano servire a distinguere la sua proprietà privata dal demanio pubblico; il principe di Roma, invece, voleva determinare in maniera che nelle discussioni annuali la Camera non ci mettesse bocca, un fondo, a dirlo all'inglese, *consolidato*, con cui si sarebbe continuato a provvedere a parecchie spese di materia ecclesiastica o mista, o d'uffici e servizi così in lui alla Corte pontificia da potersi giudicare domestici (1). Però, oltre questo, riservava nell'articolo 50, a piena disposizione del Sommo Pontefice, i canoni, tributi e censi, non che i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo. Quali fossero questi diritti non vi si dice: ma i tributi e censi vi si fanno ammontare ad un'annua somma di scudi tredicimila circa, cioè di lire 70 mila. Né basta: aggiungeva nell'articolo 51 che « le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenza, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo), saranno portate e di esse nei preventivi annuali e nei consuntivi; » vuol dire che avrebbero formato, per dirlo all'inglese, parte dell'*estimate* annuale.

La somma, che al complesso delle spese registrate nell'articolo 41 si doveva assegnare, era fissata a scudi seicentomila, che sono appunto le lire 3,225,000 fissate nel progetto di legge del Ministero.

Quando si paragoni al complesso dei bisogni a cui esso deve supplire, e al costo, che alcuni di tali servizi importano nei bilanci nostri, non si può certo affermare che la sia eccessiva. Però distinguendo tra le diverse spese e numerandole, si vede, come a ragione di logica o di diritto, il Governo italiano ad alcune di queste dovrebbe partecipare insieme cogli altri Governi cattolici, ad altre esse ne questi dovrebbero partecipare punto, poiché naturalmente cessano; ed altre infine dovrebbe farle solo.

Difatti le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, pel sacro Collegio dei cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o as-

(1) Articolo XLIX.

segno a quella di propaganda fede, pel Ministero degli affari esteri, pel Corpo diplomatico della Santa Sede all'estero, pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sacre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi e di loro dipendenze, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte pontificia, sono tra le spese registrate in cotesto articolo 49, quelle che non sarebbe stato giusto che cadessero tutte a carico dei sudditi pontifici, né è giusto che cadano ora tutte a carico dei cattolici italiani. E', difatti, di primaria ed indisputata evidenza, che, come scrive un prete di molto spirito in un libro stampato nel primo anno di questo secolo, — il dottore Giovanni Marchetti, nella opera sua in difesa della Curia romana, intitolata *Del denaro straniero che viene a Roma e che ne va per cause ecclesiastiche cattoliche ragionato, — il trattamento del romano Pontefice: in qualità di capo della Chiesa universale, non deve avere nessuna spesa, o la spesa deve essere a carico della Chiesa universale* (pag. 129), perciò, dopo lungo ragionamento, conchiude che un sistema idoneo a procurare e mantenere gli operatori ecclesiastici del governo della Chiesa è d'interesse comune e deve essere a comun carico.

Ora tutta quanta la storia delle relazioni tra la Santa Sede e i Governi, e le condizioni tristissime e sempre più tristi delle finanze pontificie attestano che, via via che s'è proceduto innanzi co' tempi, col pretesto di respingere le esazioni della Curia romana nei diversi regni cattolici, e di fermare quel fiume d'oro che si diceva scorresse da questi nell'ingordo seno di quella, la parte di spesa contribuita dagli Stati cattolici al mantenimento del Governo centrale del cattolicesimo è andata sempre diminuendo a danno delle popolazioni pontificie che hanno visto via via crescere illegittimamente la loro colle imposte o co'debiti. Che se negli ultimi anni, per uno zelo parte provocato, parte spontaneo dei singoli cattolici, l'obolo di san Pietro ha accresciuto di nuovo le contribuzioni del cattolicesimo forestiero, questo stesso, che del rimanente è stato un effetto straordinario di cause straordinarie, prova, quanto le fonti ordinarie dei proventi della Santa Sede fuori dello Stato pontificio si fossero andate minorando e come la coscienza stessa delle società cattoliche riconosca che sia comune del pari a tutte l'obbligo del sostentamento del Governo della Chiesa universale.

Il Marchetti calcolava da cifre che paiono diligentemente raccolte, che nel 1809 l'entrata straniera, che per dispense beneficali o matrimoniali, per provisioni di beneficio, per annate, per componendo, o sotto qualunque altro titolo, veniva in Roma, non oltrepassasse gli scudi 300,000 al più, e non fosse mai ascesa nei tempi anteriori a più di scudi 700,000. È impossibile affermare che il computo sia per lo appunto esatto, né sappiamo se vi sia il modo di farlo tale. Comunque egli sia, è assai probabile che, se anche nel 1809 la somma fosse stata alquanto maggiore, oggi, quando si eccettui l'obolo di san Pietro che è un rivolo di corso assai irregolare, i 300.000 scudi si raggiungono appena. E si badi che tra questi va contato, e per grandissima proporzione, di un terzo forse, la popolazione e la Chiesa d'Italia. Ora, quando anche così non fosse e questa somma discendesse tutta d'oltre Alpi, è giusto che il regno d'Italia si obblighi in perpetuo a più del doppio, senza contare tutta quanta la sostanza immobiliare e mobile che assai per soprappiù in godimento?

D'altra parte in questi stessi capi di spesa, più su all'alto, ve n'ha alcuni che naturalmente devono scemare, poiché è chiaro che estinto il dominio temporale della Santa Sede, il costo del Ministero degli esteri, che, retto dal principale ufficiale dello Stato, governa così le relazioni ecclesiastiche come le politiche di essa, potrà essere rimpicciolito: ed insieme con esso, quello del Corpo diplomatico all'estero; sicché si potrebbe presumere per questo rispetto una diminuzione nel totale della somma necessaria.

Infine, in questo stesso articolo 49, sono notati altri capi di spesa, la *manutenzione ordinaria dei musei e biblioteca*, e degli uffici nei quali sono alloggiate e gli assegnamenti e pensioni che possono spettare agli addetti della Corte pontificia necessari alla custodia di dette collezioni. Ora questi dovrebbero andare tutti quanti a carico del Governo italiano; stantoché questo non intende certo rinunciare alla proprietà nazionale che vi si contiene, o abbandonarne altrui ogni cura o pensiero.

Quest'analisi mostra che non si può ammettere, e ne ha la sanzione degli obblighi del Governo italiano verso la Santa Sede, né l'art. 4 dello Statuto del 1848 né l'iscrizione del bilancio pontificio; e che d'altra parte, dove s'ammettesse, il Governo italiano non avrebbe ancora risposto al suo desiderio di lasciare intatta in ogni rispetto la posizione finanziaria della Santa Sede, tale qual'era allo Stato pontificio, poiché non provvede né rispetto ai censi menzionati nell'articolo 50 dello Statuto, né alle spese straordinarie delle riparazioni citate nell'articolo 51.

Non ostante queste ragioni che c'è parso bene dedurre, poiché servono intanto a provare che l'Italia misura largamente e generosamente la sua partecipazione al

governo della Chiesa cattolica, assegnando al Sommo Pontefice una rendita di lire 3,225,000 annue, la Commissione non crede utile che, dopo visto che si è generosi e larghi, si prenda da ciò occasione a stringere la mano. No. L'Italia vuol pure mostrarlo all'Europa cattolica che se unisce a sé Roma ed ogni lembo del territorio pontificio, non lo fa se non perchè i più elementari criteri di sicurezza interna, le più chiare ed indeclinabili necessità della sua costituzione nazionale l'obbligano a cancellare nel suo seno uno stato che, mantenuto intero la spezza, e mantenuto in parte, non può che persistere nel combatterla e e nell'avversarla. È una lunga, vecchia, ostinata antinomia che si scioglie: e poiché il Pontificato è stato in tanta parte una istituzione di genio italiano, ed i benefici e lo splendore si sono già un tempo versati sopra l'Italia, e si vuole che qui rimanga, il regno italiano acconsente a contribuire da solo molto maggior somma al mantenimento della Chiesa cattolica di quello che gli altri Stati facciano.

Però, la Commissione, pur non dissentendo circa la somma e l'iscrizione perpetua ed inalienabile d'essa nel bilancio italiano, non crede che questa soluzione possa ritenersi affatto definitiva e perfetta. Le si muovono molte obiezioni certo più appariscenti che vere; poiché, se è chiaro che un'iscrizione a favore di un principe sul bilancio dello Stato proprio non si può per nessun mezzo equiparare del tutto all'iscrizione in favore di lui su un bilancio altrui, è indubitato altresì, che non può non parere supremamente garantito un pagamento, il quale registrato nella parte intangibile del bilancio, è circondato dalla stessa cautela e sicurezza che quello della lista civile e di tutto il debito dello Stato. Anche riconoscendo sia da ora nel papato, quello che esso è pure, un beneficio ecclesiastico, (1) ed attribuendogli in qualunque altra forma la rendita suddetta, come assegno di temporalità, non si sarebbero tolti assolutamente i poteri legislativi dello Stato il diritto ed il modo di sopprimerlo. Però, non si può negare che la relazione in cui mediante l'iscrizione sul bilancio italiano della dote che gli spetta, il Pontificato è posto col regno, non è la più conforme a quella indipendenza reciproca in cui si vuole che restino. Quindi, pure ammettendo che per ora cotesta dote prenda forma di una rendita perpetua ed inalienabile, la Commissione ha voluto lasciare aperto l'adito a dargliene un'altra più in là, quando si potrà trattare e risolvere tutta la questione più grave e più larga della proprietà ecclesiastica, che non può essere toccata, come ci occorrerà di dire più oltre, nella presente legge.

Art. 5. — Un ulteriore bisogno di studi o di disposizioni speciali si riconosce anche rispetto all'art. 6 nel quale è discorso dei palazzi che si danno al Pontefice. Mette appena conto di osservare, che si è dovuto surrogare al palazzo di Santa Maria Maggiore che non esiste, quello di San Giovanni Laterano, che è il vero ed unico patriarcato. Questo nome, che nella relazione ministeriale è dato al palazzo supposto di Santa Maria Maggiore, mostra che la surrogazione di un nome all'altro è stato un vero *lapsus calami*, apparendo altresì da un documento del Governo, la memoria mandata dal ministro degli esteri ai rappresentanti di S. M. circa l'occupazione del Quirinale, che esso sapesse assai bene, non v'essere; a Santa Maria Maggiore un palazzo, sibbene una basilica, e quando si pone per data il nome di questa a una bolla o a un breve, si intenda che il Pontefice abitasse, mentre firmava, in quel palazzo appunto del Quirinale, che gli si è tolto e non si propone con questa legge di restituirgli.

Ora se il sommo pontificato fosse stato considerato come un beneficio ecclesiastico, si sarebbe potuto dichiarare senz'altro, che tali e tali altri palazzi avrebbero fatto parte della temporalità di questo. Ma rimanendo dubbia ed incerta la natura giuridica del papato, la legge si è dovuta servire d'una espressione che non ascrive la proprietà loro a nessuna persona morale o fisica, e si contenta di lasciarne il godimento continuativo libero al Pontefice, esente da ogni sorta di tassa, e sicuro da ogni pericolo di cessazione od interruzione, per ragione di espropriazione per utilità pubblica. Questa incertezza nasce dalla difficoltà grande che ciascuno vede esservi ora, in una liquidazione equa e ragionevole. Da una parte, è naturale che il beneficio ecclesiastico del vescovo di Roma e del Sommo Pontefice del cattolicesimo non sia sfornito di quello che ad ogni beneficio appartiene, anzi l'abbia a lui in sura che s'addice alla suprema dignità sua; ma è anche ragionevole, che tutti gli oggetti d'arte, immensi di numero e di valore, che ora sono riposti in questi palazzi, facciano parte della dote. Non si può né si deve sopportare, che li voglia mai dissipare o disperdere quell'autorità stessa che con sua gloria gli ha raccolti; ma lo Stato non può, senza tradire l'essenza sua, rinunciare alla tutela, esimersi dagli obblighi che gli impongono la cura della cultura pubblica, e della gloria intellettuale della nazione. Sarà necessario dunque, quando si

(1) *Summus pontificatus est beneficium ecclesiasticum* (Cap. 1. *De modis*).

dovrà fissare la proprietà, avere rispetto a così diversi ed opposti diritti e riguardi

Ciò che il Ministero non si era creduto in grado di fare, la Commissione a cui sarebbero mancati gli elementi, quando anche non fosse mancato il tempo, non avrebbe potuto farlo essi. Le basta dunque proporre l'approvazione di quest'articolo, con quelle leggiere modificazioni che vi ha introdotto a compagnandolo dalle osservazioni che si sono fatte. Esse servono a cansare proposte, alle quali sarebbe impossibile di dare per ora nessuno sfogo, e a mostrare che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si possono considerare definitive, se non rispetto all'obbligo che l'Italia contrae di contribuire con una rendita di lire 3,225,000 al mantenimento del Governo pontificale della Chiesa, e di lasciare al Sommo Pontefice l'usufrutto degli edifici, che l'articolo novera.

Quando un assetto ultimo e terminativo potrà essere tentato, sarà necessario di adoperarvi molta prudenza ed equità, poichè volere in Roma distinguere la proprietà della Chiesa da quella dello Stato col solo criterio dell'erario, se ecclesiastico e cattolico, lo pontificio e temporale da cui è provenuto il danaro necessario a compiarla, costruirli, mantenerli, è affatto impossibile. Le due fonti sono state troppo e troppo intimamente confuse. Il palazzo di San Giovanni Laterano, che ora si lascia al Sommo Pontefice, più volte andato in rovina, e non più voluto abitare dai predecessori di Pio IX, nè di lui, è stato restaurato da Gregorio XVI a spese del pubblico erario come scrisse il Nibby (p. 2, p. 758). Che perciò, gli si potrà togliere quell'eminente carattere ecclesiastico che la storia gli assegna?

Intanto, insino a che non si possa venire in tutti cotesti punti ad una più chiara ed intera coordinazione di diritti, la Commissione ha voluto che si esprimesse esplicitamente che il godimento di cotesti palazzi continui ad essere soggetto alla servitù dell'entrata pubblica per la visita dei musei, delle gallerie, delle collezioni che vi si racchiudono.

Immunità locale e personale — Curia Romana

Art. 7, 8, 9, 10 — Meglio che discutere una per una le disposizioni che seguono, o mostrare per ciascuna le ragioni per le quali la Giunta o propone l'accettazione delle proposte del Ministero o le modifica, o vi scema od aggiunge, giova il delineare bene il concetto da cui quella ha presa le sue mosse e che ha informato le sue risoluzioni.

Art. 7 — L'ipotesi di questa legge è ragionevole, ed è questa che vi sia un modo di garantire l'azione spirituale della Santa Sede nel governo della Chiesa Universale senza fermarsi d'un dominio temporale (e che questo modo debba consistere, nell'attuale momento storico, fuori nell'organismo proprio ed essenziale dello Stato, bensì in un complesso di privilegi che fienno, rispetto ad essi, un impedimento ogni azione ed influenza del potere politico dello Stato, nel cui seno essi dovrà quindi innanzi vivere).

II, per primo punto, badiamo a ciò. La Santa Sede, per alto e sublime che sia la missione che essa ha intrinsecamente a compire, è pure un Governo di uomini, fatto di uomini ed in questo Governo i gradi delle persone, quanto a condizione sociale, a sviluppo intellettuale, a sentimento morale, ad uffici, sono o dev'no essere necessariamente molto vari, poichè vi si discende dal Sommo Pontefice il cui essere in certo modo è diverso complesso di persone, impossibile pensare che non esista il bisogno di una legislazione civile che regoli lo stato di ciascuno di essi, e le relazioni giuridiche tra di loro o col resto (stato o le cose che possiedono, impossibili evitare che, quanto vi si conmetta un reato, una legislazione penale non intervienga e non assegna le pene al reo. E con questa necessità nascono quelli dei tribunali, delle carceri, delle forze, le uscite, del loro perenne, se la pena di morte viene ammessa. Ora dove deve essere la fonte dell'autorità da cui questa legislazione civile o di quelle appartenenti all'esercizio della giurisdizione rispettivamente Interni e questo Governo stesso o sommi, di certo. Ma poichè il governo del Pontefice, il quale si allunga e ha competenza e legittimità su tutto il mondo non è d'un territorio proprio nel quale gli si riconosce il diritto della sovranità politica e quindi l'esercizio del potere legislativo che ne è parte essenziale, è necessario trovare questa legislazione e giurisdizione di fuori li

esso e colle norme e criteri comuni del diritto civile e penale di ogni Stato e del diritto internazionale privato, che ciascuno di essi ammette. Cosicché è indispensabile, per dirla in genere, che le relazioni e le responsabilità giuridiche di tutte persone siano regolate, se dipendono da statuti personali, dalla legge dello Stato in cui ciascuna di esse è nata, se da statuti reali, o di da reati, dalla legislazione dello Stato in cui vivono.

Nè nelle disposizioni di legge proposte dal Ministero, nè nella relazione che le accompagna, noi scorgiamo distintamente quale fosse su questo punto il proprio concetto suo. Si vede che il mezzo ch'esso prosegua per raggiungere il fine d'un'intiera sicurezza al Sommo Pontefice, e agli istrumenti del suo Governo, è quello di riconoscere dov'egli risiede, una estesa ed assoluta immunità locale. La relazione ministeriale ha ragione nell'affermare che non si possa opporre che questi torni a una ripistazione del diritto di asilo, poichè davvero non si suppone che la natura del luogo in cui il reo è rifugiato, lo renda, per così dire, sacrosanto ed inviolabile, che era l'idea pagana dell'asilo, idea che il cattolicesimo ha piuttosto trovata che introdotta. Però, se fatti, l'immunità non essendo limitata, secondo la proposta del Ministero, dalla natura del delitto in nessun modo, non avrebbe potuto neanche esso in vigore che ora, colla presente legge, la si riammetteva, e rispetto a certi luoghi con molta più larghezza di quella in cui era rimasta nelle legislazioni ultime anteriori alla compiuta soppressione di essi, poichè non solo i concordati, ma le costituzioni apostoliche avevano escluso dal suo beneficio parecchie sorti di delitti cosicché davvero la precisa idea dell'antico asilo, che aveva tanta più forza quanto più atroce e, si credeva fatta era stata la colpa, se era andata via via cancellando e smarrendo di sé.

Ora parecchie obiezioni si possono muovere contro una immunità locale così estesa come la propone il Ministero, e anche ridotta a minore numero di casi. Primo punto, non ha più esempio. Neanche la casa del sovrano la gode, e il privilegio conceduto alle case abitate dagli ambasciatori, in certi paesi non in tutti, è stato secondo si esprime il Wheaton (*Droit des gens*, I pag. 218), ristretto di molto nell'uso moderno delle nazioni. Anzi, conforme all'opinione più progredita e civile, e che è diventata legge di gran tempo in Francia, in Svezia, in Olanda, nessuna immunità di questo genere dovrebbe essere loro conceduta, e il preteso diritto che ne hanno accumulato dev'essere riguardato come un abuso un attentato contro la sovranità politica dello Stato (Merlin, *Ministri publici*, sect. V § V, in f). I Sommi pontefici che si sono a tutto poter opposti a questo abuso in Roma, mentre essi non erano i principi, e che hanno la gloria di avere nel 1862 emanato contro esso una bolla che il Parlamento di Prussia ha il disonore di avere dichiarata abusiva o nulla il 7 gennaio dell'anno seguente, non possono oggi desiderare che quella immunità d'asilo sia ristabilita in Roma rispetto a quei gruppi di edifici, di case e di vicinati che potranno formare in diversi punti del territorio la loro dimora stabile o temporanea.

Ma lasciando anche la novità attuale di questo privilegio, il cui beneficio non potrebbe essere tolto a noi, se non per l'assenso stesso di quello a cui il principio è riconosciuto, si può chi dire se sarebbe utile a lui stesso. Noi dobbiamo soprattutto di sì il reo che in Roma scemano anche ciascuno i motivi di contrasto e di milumie tra la Santa Sede e il Governo. Ora l'immunità promessa a quelli che si rifuggissero nei luoghi dove risiede il Sommo Pontefice (il Conclave) può essere copiosa sorgente di sospetti e di dissidi.

Il dubbio sentirsi similitudine al nessuno soprattutto quelli che dall' costituzioni episcopiche da concordati erano scelti dal banchiere d'asilo, e colpiti di lesa maestà o di reato contro la sicurezza dello Stato. Il Sommo Pontefice e i cardinali si potrebbero trovare in una difficile situazione tra il consenzire alla potestà dei tribunali di quelli a cui essi vorrebbero par tentato, infelice in sé di ripistano la loro sovranità politica, e l'aver essi compienza d'ingiustizi, o il non consegnargli le creature cost sopra di se il sospetto d'una compromissione o d'una complicità. E per i delitti comuni o minori potrebbe nascere un ansietà di diverso genere, stando e dovendo il suddetto dire a segni di ventimento (che è il caso) non il miglior altro che la giustizia umana non può non essere e quindi attribuire di sanzioni più li del l'una una minor im-

portanza di quella che la giustizia umana pur deve. Cosicché può parere ai sacerdoti meritorio o doveroso il salvare da queste, quando il danno pubblico non sia evidente, chi nei modi voluti dalla dottrina della Chiesa si mostri pentito del delitto commesso e risoluto a non commetterne più. Se non che una condotta così conforme al merito loro è così necessariamente disforme da quello dei laici e dei poteri laicali, che non potrebbe non diventare per parte di questi l'oggetto di molta censura e biasimo. Non è quindi bene che se ne lasci l'occasione, ed è tutt' affatto quando ciascuna delle due autorità sia mantenuta nel campo suo.

D'altra parte non era ben chiaro quale dovesse essere il preciso senso dell'immunità accordata. Poichè, davvero, l'articolo 6 la restringeva ad una esenzione dal potere della polizia giudiziaria, ma un capoverso dell'articolo 4, il quale era detto addirittura che l'immunità fosse della *giurisdizione dello Stato*, lasciava dubbio se si dovesse intendere che in genere la legislazione di nessuno Stato reggesse le persone che abitassero in cotesti palazzi e luoghi, e i loro atti e diritti, e solo per eccezione, quando il Papa o i capi d'ordine del Conclave lo richiedessero, lo permettersero, la giustizia italiana potesse più d'una volta di reati commessi dentro cotesti recinti. Ora, e come si è dimostrato più su, è impossibile che questo complesso di persone viva senza una legislazione che lo regga, quale questo debba essere è determinato non da noi, ma dal vero e sp. tit., quando dalla sovranità politica a cui sottosta il territorio in cui essi vivono, quanto al luogo nascita di ciascuno di loro.

La Commissione ha creduto bene di l'aver vi di un po' tanti incovenienti ed ambiguità, ricusando a cotesti immunità locale, e non introduce nella legge nessuna espressione che possa rendere incerta e dubbiosa la naturale dipendenza delle persone abitanti nei palazzi pontifici da una legislazione civile e penale.

Se non che ha voluto circondarli del maggiore rispetto e tutela che si potesse legando l'esercizio di qualsiasi atto di polizia giudiziaria dentro di essi all'obbligo di un'autorizzazione speciale, e di sì di tutto il maggior garanzia dell'esercizio del potere giudiziario. Cosicché può affittare che essi una cotil maniera di immunità o pur concessa poichè davvero sono immuni da tutti i atti di polizia giudiziaria, che rispetto alle altre residenze dei cittadini e per mo' a quelle del Re possono essere compiuti o eseguiti dagli agenti di quella per propria iniziativa e criterio.

Poi, a comunione così la competenza legislativa e giudiziaria il fatto immuni e anche i vizi di mezzo ogni propria immunità locale, rimaneva sussistere la finzione legale principio di *extraterritorialità* applicata alle persone del Sommo Pontefice, e a taluni soli tra gli atti della diplomazia ecclesiastica, il *conclave* e il *conclave generale*. Che di cotesti funzione si volesse fu uso nella soluzione del mitigato problema, era accennato, non solo nella relazione della legge ma il quale circolava del Ministero, poichè est. re del 18 ottobre, di abbiamo città più su. Se non che, guardatevi più di vicino, si vede esserne l'applicazione impossibile. Poichè cotesto principio applicabile ed applicato a poche persone o cose del territorio (mentre sono in un territorio, si può supporre insieme ciascuno in un altro come succede d'un reo forestiero di un ambasciatore che lo rappresenti, di una nave di guerra. Ma questa approssimazione non si può fare del Papa e di quelli che lo circondano (cosicché si può estendere rispetto ad essi l'immunità personale distinte, qualità di condizioni) come si ved più conforme al fin, ma l'immunità locale non si può continuare colla loro necessità in tutti i casi in quel grado che si ammette rispetto a tutti i vizi del Governo. Stessi che ha avuto il ministero stesso non proponendo più che, come gli ambasciatori hanno diritto di fare, il Papa altresì avesse il diritto di indiarlo e di punire i suoi domestici, quantunque ambasciatori resti si contentino ora di arrestarli e di mandarli a tribunali del proprio paese, ma lasciando intanto che il limite di giurisdizione e di punibilità in caso di reato sarebbe ristretto nel Governo italiano, però non si avrebbe potuto se ne recitato se non a richiesta o dietro licenza del Sommo Pontefice.